



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Publicazione annunci di lavoro: regole

26 Maggio 2019Redazione

Multe a giornali e siti se pubblicano annunci di lavoro anonimi senza inviare i dati al collocamento.

Il web consente di guadagnare bene se si lavora tenacemente e in modo costante.

Laddove c'è interesse dell'utenza – e quindi traffico di lettori – i siti internet possono offrire una discreta rendita al suo gestore. Uno degli argomenti più battuti di questi tempi è il lavoro. Se hai quindi deciso di dedicarti alla **pubblicazione di annunci di lavoro** e vuoi sapere **quali sono le regole** da rispettare, devi necessariamente conoscere un'ordinanza della Cassazione **[1]** di questi giorni che ti spiega come funziona il Decreto Biagi proprio in merito alle offerte lavorative.

Ma procediamo con ordine.

Decreto Biagi e pubblicazioni offerte di lavoro

Come dicevamo, il famoso decreto legislativo n. 276 del 2003, chiamato «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro», meglio noto come **Decreto Biagi**, regola la **pubblicazione di annunci di lavoro**. Esso vieta **[2]** la **pubblicazione in forma anonima** – a mezzo stampa, internet, tv o altri mezzi di informazione – delle attività di ricerca e selezione del personale.

Sono dunque vietate le **comunicazioni anonime**. Sono altresì vietate le comunicazioni relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione che non siano effettuate da parte di soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accreditati. Possono, tuttavia, effettuare le comunicazioni in oggetto i potenziali datori di lavoro, purché ciò avvenga in forma non anonima a garanzia della trasparenza del mercato del lavoro e del pieno rispetto delle norme poste a tutela della protezione dei dati personali.

Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni appena indicate sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.

Offerte di lavoro in forma anonima

Preso atto di ciò, la Cassazione ammonisce: si applica una multa al direttore di giornale o al gestore di un sito internet se pubblicano **annunci di lavoro senza scrivere il nome dell'azienda che cerca personale**. Salvo comunicare entro

dieci giorni, al centro per l'impiego, i dati del committente; diversamente l'inserzione si considera come "anonima" e in tal caso scatta la sanzione prevista dal decreto Biagi.

Le imprese in cerca di personale possono evitare di indicare i propri estremi (ragione sociale, indirizzo, ecc.) e così restare nell'ombra, ma solo se gli editori e i gestori di siti Internet si fanno carico dell'osservanza delle norme sulla privacy: anche tramite la concessionaria di pubblicità sono dunque tenuti a comunicare al centro per l'impiego competente il nome di chi ha commissionato l'inserzione e il codice fiscale o la partita Iva - a seconda se si tratta di persona fisica o giuridica - oltre al testo dell'annuncio con la posizione di lavoro oggetto di recruiting; altrimenti la pubblicazione sul cartaceo o sul web deve ritenersi anonima e scatta la multa da parte della direzione provinciale del lavoro.

Insomma, il titolare del sito o il direttore responsabile della testata giornalistica deve necessariamente mandare all'ufficio di collocamento (oggi chiamato "Centro per l'Impiego") tutti i dati di chi ha pubblicato gli annunci sulla propria testata.

Come chiarito dalla circolare del ministero Lavoro del 2004 **[3]**, «se il potenziale datore di lavoro vuole di fatto conservare l'anonimato la comunicazione in oggetto potrà essere veicolata, a titolo oneroso o gratuito, per il tramite un soggetto autorizzato o accreditato ovvero, gratuitamente, per il tramite dei centri dell'impiego della sede/residenza del committente che si faranno garanti nei confronti dei titolari dei dati inviati in risposta all'annuncio, del rispetto di quanto stabilito in materia di trattamento dei dati personali. In quest'ultimo caso, ai fini del controllo da parte della Amministrazione di vigilanza, gli editori e i gestori di siti sui quali sono pubblicati detti annunci inviano entro 10 giorni dalla pubblicazione al Centro per l'impiego competente, anche per il tramite della concessionaria di pubblicità, il nominativo del committente, con gli estremi del codice fiscale se persona fisica o della partita Iva se persona giuridica, e il testo della relativa ricerca con indicata la posizione di lavoro oggetto della inserzione».

[1] Cass. ord. n. 14249/19

[2] Art. 9 d.lgs. n. 276/2003.

[3] Min. Lavoro circolare n. 30/2004.oro

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl